



# COMUNE DI CURSI

PROVINCIA DI LECCE

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'ADOZIONE ED IL SOSTEGNO-ADOZIONE  
A DISTANZA DI CANI RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE  
RICOVERATI NELLE STRUTTURE CONVENZIONATE  
CON IL COMUNE DI CURSI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 45 del 16/09/2019

## **Articolo 1**

### **Finalità e Azioni**

La finalità del presente regolamento è:

- l'incentivazione dell'adozione dei cani randagi ritrovati e catturati sul territorio comunale di Corsi, allo scopo di far decrescere il sovraffollamento presso le strutture di ricovero, con il duplice risultato di migliorare il benessere degli animali ricoverati e di affidarli a famiglie consapevoli e responsabili;
- limitare i costi del randagismo a carico della collettività;
- impedire che gli stessi siano acquisiti per scopi illeciti (combattimento, sperimentazione scientifica non autorizzata ecc..).

Tali azioni saranno attuate dal Comune di Corsi attraverso l'intervento di vari Uffici Comunali, in relazione alle rispettive competenze, con la collaborazione del Servizio Veterinario dell'ASL, dei canili convenzionati con il Comune e le associazioni di volontariato.

## **Articolo 2**

### **Campagna di sensibilizzazione all'adozione del cane**

1. Si provvederà a creare un banner nel sito istituzionale del Comune di Corsi dove verranno pubblicate le foto e le caratteristiche dei cani che possono essere adottati.
2. Si predisporranno la distribuzione di materiale promozionale e informativo, comunicati stampa, newsletter, allestimento stand, mostre ecc.
3. Si promuoveranno iniziative nelle scuole cittadine attraverso interventi di esperti, proiezione di filmati ecc.

## **Articolo 3**

### **Cani adottabili**

Potranno essere adottati tutti i cani randagi del Comune di Corsi che all'atto della cattura non risultavano identificati e registrati all'anagrafe canina e ricoverati nei canili (di seguito definiti cani adottabili). Un cane ricoverato nel canile diviene adottabile dopo che il servizio veterinario della ASL Lecce ha completato tutti i controlli sanitari ed i trattamenti previsti dalla normativa regionale compresa la sterilizzazione delle femmine e la castrazione dei maschi e comunque non prima di dieci giorni dalla cattura o ritrovamento per ottemperare a quanto previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria ai fini della profilassi della rabbia.

L'affido dovrà intendersi temporaneo fino a 60 giorni dalla cattura (per garantire il riscatto da parte dell'eventuale proprietario che non avesse ottemperato all'obbligo della iscrizione all'anagrafe canina) e definitivo trascorsi 60 giorni dalla cattura.

## Articolo 4

### Chi può adottare un cane

L'adozione di un cane, come dal precedente art. 3, potrà essere richiesta da qualsiasi persona residente in Italia alle seguenti condizioni:

1. abbia compiuto il 18° anno di età;
2. non abbia subito, né lui in prima persona né componenti del suo nucleo familiare dove l'animale dovrà essere accolto, condanne penali per delitti contro il sentimento degli animali o per maltrattamento degli stessi;
3. non sia destinatario di provvedimenti restrittivi nella detenzione di animali da parte della Pubblica Amministrazione;
4. si impegni formalmente:
  - a custodire l'animale in forma libera (senza catena) e non completamente isolato dal contesto familiare, al fine di favorire il benessere dello stesso nonché l'intesa con il padrone;
  - a non tenere, per nessuna ragione, l'animale in campagna o in situazioni di solitudine, tranne nei casi in cui il proprietario ci viva in modo stanziale;
  - a custodire l'animale in maniera da non essere lasciato vagare libero;
  - a condurre l'animale nei luoghi pubblici al guinzaglio e con la museruola ove previsto dalle normative vigenti;
  - a pulire immediatamente gli escrementi lasciati dall'animale nei luoghi pubblici e privati;
  - a garantire la salute ed il benessere del cane e la conduzione dello stesso a proprie spese e cura;
  - a non cedere l'animale a terzi se non previa autorizzazione degli uffici comunali competenti;
  - a consentire agli uffici comunali competenti o altri soggetti delegati di far visionare il cane, anche senza preavviso, allo scopo di accertare la corretta tenuta dello stesso (nel caso di persone residenti in altri Comuni, ai fini della verifica sulla detenzione del cane adottato, l'amministrazione potrà avvalersi anche di associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale, regionale e comunale, ovvero di altre amministrazioni pubbliche competenti per territorio);
  - a comunicare al Servizio Veterinario dell'ASL. e all'Ufficio di Polizia Locale, entro 15 giorni dall'evento, il decesso dell'animale o il suo smarrimento;
  - a proseguire a propria cura e spese eventuali terapie in atto che non fossero state completate nel canile.
5. L'adozione da parte di privati cittadini residenti fuori Regione di cani randagi prelevati dal territorio di Corsi e degli animali d'affezione ospitati nei canili e nei rifugi convenzionati, o in altre strutture di ricovero per animali, comprese le pensioni, oltre a quanto contenuto nell' art. 5 del presente regolamento, dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti previsti dalle Linee Guida del Ministero della Salute relative alla movimentazione e registrazione all'anagrafe canina degli animali d'affezione ai sensi dell'Accordo del 24 01 2013, tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane.
6. L'adottante residente fuori Regione, dopo aver ottenuto l'autorizzazione dal Comune, se impossibilitato direttamente a ritirare il cane, per tutti gli adempimenti contenuti nel mod. A delle linee guida del Ministero della Salute previsti dal sopracitato Accordo, potrà delegare un

responsabile di associazione legalmente costituita e iscritta all'albo nazionale o regionale o comunale il quale dovrà impegnarsi, entro 10 giorni precedenti la movimentazione, a notificare la Dichiarazione di Provenienza e Destinazione degli animali (mod. A) al servizio veterinario di destinazione, arrivo degli animali. Tale adempimento dovrà essere effettuato anche in caso di ritiro da parte dell'interessato.

7. L'adozione dei cani è consentita nella misura massima di due cani per nucleo familiare abitante nella stessa unità abitativa, salvo eventuali cessioni autorizzate dal Comune ad altri privati o decesso di cani già adottati. In ogni caso non si potrà richiedere l'adozione di più di cinque cani.

## **Articolo 5**

### **Modalità di adozione dei cani**

Il cittadino che abbia i requisiti previsti dall'art.4 e intenda adottare un cane adottabile del Comune di Corsi dovrà seguire il seguente iter:

1. presentare domanda al Sindaco secondo il modello predisposto dall'Ente, indicando il numero identificativo del cane scelto;
2. la pratica di adozione verrà istruita dai competenti uffici avvalendosi della collaborazione del servizio veterinario della ASL Lecce, al fine della verifica degli interventi sanitari svolti, e potrà essere accettata o respinta;
3. una volta accettata con esito favorevole la richiesta di adozione, il Responsabile del Servizio provvederà a firmare la relativa autorizzazione e consegnarla al cittadino, al canile e al servizio veterinario della ASL. Quest'ultimo provvederà alla registrazione nell'anagrafe canina della Regione Puglia a nome della persona che ha adottato l'animale,

## **Articolo 6**

### **Agevolazioni**

Al fine di favorire le adozioni il Comune di Corsi stabilisce un rimborso per le spese veterinarie e/o l'acquisto di cibo per animali nella misura massima di euro 700,00 (settecento) da corrispondere in due rate uguali nell'arco di due anni, debitamente documentate con idonea documentazione fiscale.

## **Articolo 7**

### **Adozioni a distanza**

1. L'adozione a distanza ha lo scopo di permettere alle persone che vorrebbero un cane, ma che non hanno le condizioni per tenerlo, di stabilire comunque un rapporto con l'esemplare da loro scelto tra quelli accuditi dal canile convenzionato. Il contributo copre le spese di alimentazione dell'animale per il periodo richiesto.

2. Nel caso in cui due o più persone abbiano adottato a distanza lo stesso cane e la somma ricavata dalle donazioni dovesse superare il costo del loro mantenimento, le eccedenze verranno utilizzate per pagare la pensione ad altro cane.
3. Chi desidera adottare fisicamente invece che a distanza e tenerlo quindi con sé, dovrà seguire la procedura prevista negli articoli precedenti.
4. L'adozione a distanza è consentita a singole persone o a gruppi di persone (es. scuole, associazioni, ecc.).

## **Articolo 8**

### **Rinuncia alla adozione**

1. La persona che abbia adottato un cane del Comune di Corsi, per sopraggiunti gravi motivi di natura familiare (problemi di salute di componenti del nucleo familiare incompatibili con la detenzione del cane, problemi di natura economica, disponibilità dell'abitazione, ecc.) potrà chiedere al Comune, allegando tutta la documentazione necessaria, di poter rinunciare, anche temporaneamente, all'adozione del cane e riportarlo nel canile.
2. Il Responsabile del Servizio, valutata la domanda e la documentazione allegata, potrà autorizzare la restituzione del cane ed il suo ricovero presso il canile, stabilendo l'entità della ' compartecipazione alle spese di detenzione dello stesso nel canile dovuta dal cittadino richiedente, tale compartecipazione sarà rapportata al reddito ISEE del rinunciante e dovrà essere corrisposta al Comune per tutta la durata del ricovero dell'animale nella struttura, fino a quando il cane non verrà adottato da altra persona ovvero verrà ripreso dalla stessa persona rinunciataria, una volta venuti meno i motivi di cui sopra.

## **Articolo 9**

### **Verifiche e controlli**

1. Gli Uffici comunali preposti provvedono a verificare periodicamente, anche con l'ausilio della Polizia Municipale, le condizioni di detenzione del cane. Nel caso venga accertato il maltrattamento dell'animale si provvede ad inoltrare regolare denuncia ai sensi di legge e a revocare tempestivamente l'adozione disponendo il ricovero del cane presso la struttura convenzionata.

### **Normativa di riferimento**

Legge quadro n. 281/91

Legge regionale 12/95 e s.m.i.

Legge 189 del 20/07/2004

Accordo Stato-Regioni del 24/01/2013

D.G.R. 1223 del 04/07/2013

Regolamento di Polizia Veterinaria DPR 320/54 Art. 727 C.P.